



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n°055/20/gdb/GDB/c478 del 05/07/2021, con la quale la Soc. Coop. STONE Marine Engineering con sede a Chioggia (VE), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n°51/2021, in data 04/06/2021, con la quale sono stati disciplinati i lavori di escavo a quota -10,50 s.l.m.m. del Canale Industriale Ovest – ramo Nord – del porto di Venezia, con integrazione dei mezzi navali della Soc. e-MARINE S.r.l. con sede a Genova, a cui sono stati subappaltati parte dei lavori di che trattasi;

VISTA: la nota prot. n°11403, in data 22/07/2021, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato il subappalto dei lavori di che trattasi;

VISTA: l'autorizzazione n°315/2021, in data 27/07/2021, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

VISTA: la propria Ordinanza n°51/2021, in data 04/06/2021, sopra richiamata;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

L'Ordinanza n°51/2021, in data 04/06/2021, della Capitaneria di porto di Venezia è prorogata sino al **30 settembre 2021**, con l'integrazione dei seguenti mezzi navali:

- motopontone "**SAN MARTINO**" (VE-9145);
- motonave "**FIORAVANTE**" (VE-792);
- motonave "**ANGELO B.**" (IMO 8515673);
- motopontone "**COBRA**" (VE-791).

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm.isp. (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*